

ODCEC MATERA

Da: "Informativa CNDCEC" <informativa@commercialisti.it>
Data invio: mercoledì 30 ottobre 2019 9.31
Allega: lettera Ordini campionato 2019 2020.pdf; Regolamento 2019 2020 definitivo.pdf; MODULO DI ISCRIZIONE 2019 2020.pdf
Oggetto: ASDDCEC Campionato calcio 2019 2020:
 Su indicazione del Dott. Sandro Santi, Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica D.C.E.C., si trasmette l'allegata comunicazione.
 Cordiali saluti.

UFFICIO RELAZIONI ISTITUZIONALI E COORDINAMENTO ORDINI TERRITORIALI
 CNDCEC - CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
 E DEGLI ESPERTI CONTABILI
 PIAZZA DELLA REPUBBLICA 59 - 00185 ROME, ITALY
 TEL. + 39 06 478631 FAX + 39 06 47863349
 WWW.COMMERCIALISTI.IT



Consiglio Nazionale
 dei Dottori Commercialisti
 e degli Esperti Contabili

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MATERA
30 OTT 2019
PROT. N. 1160/2019.2



Commercialisti&Sport

Associazione Sportiva Dilettantistica
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Il Presidente

Roma, 25 ottobre 2019

Ai Signori Presidenti
degli Ordini dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

LORO SEDI

Oggetto: Campionato Nazionale di Calcio Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili edizione 2019/2020


Caro Collega,

L'Associazione Sportiva Dilettantistica dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, per il tramite del Comitato Organizzativo Calcio organizza, anche per la stagione sportiva 2019/2020, il campionato nazionale di calcio di categoria.

Nella riunione del comitato direttivo dell'ASDDCEC, tenutasi presso la sede del Consiglio Nazionale in Roma il giorno 23 ottobre 2019, sono state definite le modalità di partecipazione ed il nuovo Regolamento del torneo che allego.

Ti invito, pertanto, a trasferire a chi di competenza la suddetta comunicazione per favorire la partecipazione al torneo.

Confidando in una celere trasmissione di quanto sopra, Ti saluto cordialmente e Ti auguro buon lavoro.


Dott. Sandro Santi

**CAMPIONATO ITALIANO NAZIONALE DI CALCIO
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
ANNO 2019/2020**

REGOLAMENTO

I **PREMESSA**

Articolo 1 - Organizzazione

L'Associazione Sportiva Dilettantistica dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con sede in Roma alla Piazza della Repubblica n.59, curerà direttamente la fase organizzativa del Campionato avvalendosi di un apposito Comitato Calcio, composto da 5 membri, nelle persone di Alessandro DI FRANCESCO (ODCEC Salerno), Giovanni GENTILE (ODCEC Caserta), Gabriele IANNACCONE (ODCEC Latina), Filippo MONTANO (ODCEC Milano), Fabio Angelo MONTINARI (ODCEC Bari).

L'evento ha lo scopo di rafforzare presso gli iscritti lo spirito di appartenenza alla Categoria ed è proteso a favorire l'aggregazione tra colleghi anche in ambiti diversi da quello professionale. Il Campionato sarà organizzato con la collaborazione tecnico-disciplinare della Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite del Comitato Regionale Campania.

Articolo 2 - Norme applicabili

Il Campionato si svolge secondo le norme del presente regolamento, approvato dalla FIGC LND Comitato Regionale Campania, alle cui regole tecniche e disciplinari dovrà farsi riferimento per tutto ciò che non è espressamente previsto nel regolamento medesimo. Al Comitato Calcio sono attribuite ampie funzioni e poteri disciplinari, riservando allo stesso ogni decisione diversa da quella squisitamente tecnica di competenza della FIGC.

Il Comitato Calcio dovrà relazionare bimestralmente il Comitato direttivo dell'A.S.D.D.C.E.C. sull'attività svolta.

II **REQUISITI**

Articolo 3 - Requisiti soggettivi

Possono partecipare al Campionato le rappresentative formate da:

a) Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che risultano iscritti nelle apposite sezioni (sezione A - sezione B - elenco speciale) degli albi tenuti dagli Ordini Professionali di appartenenza al **31.10.2019**.

b) Praticanti Dottori Commercialisti e/o praticanti Esperti Contabili, purché:

1. regolarmente iscritti nel registro tenuto dai rispettivi Ordini Professionali alla data del **31.10.2019**;
2. per chi ha iniziato il tirocinio a partire dal 16 agosto 2012 (data di entrata in vigore della riforma), sia in possesso del certificato di compimento del praticantato da non più di cinque anni alla data del **31.10.2019** e sia residente nella circoscrizione di competenza dell'ordine partecipante;
3. per chi ha iniziato il tirocinio prima del 16 agosto 2012 (data di entrata in vigore della riforma), **sia in possesso del certificato di compimento del praticantato da non più di cinque anni alla data del 31.10.2019 oppure, nel caso siano decorsi i cinque anni**, abbia sostenuto l'esame di abilitazione almeno una volta negli ultimi due anni con riferimento alla data del **31.10.2019**. In entrambi i casi, deve essere residente nella circoscrizione di competenza dell'ordine partecipante.

c) Dottori commercialisti ed esperti contabili regolarmente abilitati ma non iscritti all'albo. Al fine

dell'inserimento nella distinta gara tali soggetti sono equiparati alla categoria di cui al punto b) e pertanto soggetti alle medesime limitazioni.

Agli Ordini non in grado di partecipare in maniera autonoma, è data la possibilità di consorzarsi con altri Ordini vicini, per formare un'unica squadra, previa richiesta sottoposta da entrambi i dirigenti al Comitato Calcio e dallo stesso AUTORIZZATA.

Ai colleghi i cui Ordini non partecipano in maniera autonoma, è data la possibilità di partecipare con altri Ordini vicini; tale partecipazione segue lo stesso iter di quanto sopra, senza però necessità di consorzarsi. Va da se, che per "dirigente" si intende anche un semplice collega che rappresenti un gruppo di colleghi di altro Ordine vicino, che intendano partecipare.

Infine, i soggetti di cui alla lettera a) possono chiedere ospitalità al dirigente di un'altra squadra iscritta, diversa da quella dell'ordine di appartenenza, che già partecipa al torneo, previa richiesta sottoposta dal dirigente della squadra ospitante al Comitato Calcio e dallo stesso AUTORIZZATA. Ogni squadra partecipante potrà accogliere al massimo 3 (tre) soggetti esterni.

Ciò consentirà una maggiore diffusione del campionato su tutto il territorio nazionale.

Ogni rappresentativa dovrà obbligatoriamente schierare ALMENO 3 (TRE) OVER 40 (QUARANTA) IN CAMPO per l'intera durata dell'incontro.

Non è consentito alle rappresentative partecipanti al Campionato di inserire nella distinta gara di cui al successivo articolo 13, più di 5 (CINQUE) soggetti tra quelli indicati nella precedente lettere b) e c). Dei cinque, potranno essere tesserati secondo quanto stabilito nel presente articolo, SOLAMENTE 2 (DUE). In ogni caso non ne potranno essere schierati contemporaneamente in campo più di 4 (QUATTRO) soggetti tra quelli indicati nella precedente lettere b) e c).

NON possono partecipare alle gare del Campionato:

- I soggetti individuati alla precedente lettera a) che militano in campionati FIGC di calcio a 11 superiori alla "promozione" né tantomeno i tesserati per le squadre partecipanti ai campionati di serie A e AI nazionali/LND di calcio a cinque;
- I soggetti individuati alle precedenti lettere b) e c) che militano in campionati FIGC di calcio a 11 superiori alla "prima categoria", né tantomeno i tesserati per le squadre partecipanti ai campionati di serie A e AI nazionali/LND di calcio a cinque;
- Coloro che sono tesserati e/o sono stati tesserati nell'ultimo triennio per società professionistiche.

I calciatori tesserati federalmente per società dilettantistiche dovranno essere muniti di apposito nullaosta rilasciato dalla società di appartenenza allegato al tesserino SAR.

E' consentito agli iscritti nella lista dei calciatori, di cui al successivo articolo 6, il passaggio a qualifica superiore nel corso del Campionato.

Il passaggio a qualifica superiore dovrà essere comunicato e provato al Comitato Calcio (tramite l'indicazione della data e del numero d'iscrizione) prima dell'utilizzo del calciatore interessato, pena il mancato riconoscimento del passaggio stesso.

Articolo 4 - Requisiti oggettivi

Potrà partecipare al Campionato una sola squadra per Ordine di appartenenza.

Saranno ammesse al Campionato esclusivamente le rappresentative che ne avranno fatto espressa domanda secondo le modalità di cui al successivo articolo 5.

Articolo 5 - Domande di iscrizione

La domanda di iscrizione, **corredata dall'autorizzazione alla partecipazione rilasciata dall'Ordine di appartenenza**, da inviarsi entro e non oltre il **08.11.2019** a mezzo posta elettronica all'indirizzo comitatocalcioodcec@gmail.com e per conoscenza all'indirizzo direto@commercialisti.it deve indicare:

- Il nominativo del dirigente responsabile (obbligatoriamente iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della squadra che rappresenta);

- I recapiti (domicilio, telefono, mobile, fax e mail) a cui inviare tutte le comunicazioni ufficiali;
- L'indicazione approssimativa del numero di giocatori che la squadra intende tesserare (max 40 calciatori);
- La giornata in cui disputare le partite, mercoledì o sabato (la stessa, una volta indicata, non potrà essere modificata nel corso del Campionato);
- I colori sociali della squadra;
- Il consenso al trattamento dei dati personali dei componenti della squadra.

La quota di iscrizione è fissata come segue:

- € 900,00 (novecento/00) per iscrizione al Campionato, tesseramento, spese organizzative ed affiliazione alla F.I.G.C.;
- € 400,00 (quattrocento/00) per deposito cauzionale in caso di prima iscrizione. Qualora una squadra abbia visto decurtarsi parte della cauzione nel corso del precedente campionato, sarà tenuta a versare quanto necessario per ricostituire l'ammontare previsto.

La quota d'iscrizione e la cauzione dovranno essere versate, a mezzo bonifico bancario sull' **IBAN IT35J056960320000011420X81** presso la Banca Popolare di Sondrio entro il **08.11.2019**, pena la mancata iscrizione al campionato. La contabile bancaria dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica al Comitato Calcio all'indirizzocomitatocalcioodcec@gmail.com per conoscenza all'indirizzodireto@commercialisti.it

La partecipazione al campionato implica la conoscenza e l'accettazione del presente regolamento nonché delle carte federali.

Articolo 6 - Adempimenti successivi

Le rappresentative ammesse a disputare il Campionato dovranno, entro e non oltre il **08.11.2019**, far pervenire al Comitato Calcio la lista dei giocatori, non più modificabile, con un numero massimo di 40 (quaranta) giocatori. In detta lista deve essere chiaramente indicata, oltre ai dati anagrafici, l'esatta qualifica di ciascun giocatore (con indicazione della sezione di appartenenza e del numero di iscrizione). Dovrà essere altresì **obbligatoriamente** evidenziato, nella lista, il tesseramento o meno con una società dilettantistica. Il facsimile ufficiale della lista atleti da utilizzare **obbligatoriamente**, a pena di inammissibilità, è reperibile sul sito <http://www.commercialistiecalcio.it/index.php>.

Alla lista dei giocatori dovranno essere allegati obbligatoriamente, nei casi di specie, i seguenti documenti:

- Copia dei nullaosta dei calciatori tesserati federalmente per società dilettantistiche;
- Copia del certificato di compimento del praticantato;
- Copia dell'attestazione di effettivo sostenimento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione.

La lista è autenticata dal dirigente responsabile, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta la veridicità di tutti i dati in essi contenuti e ne assume la piena responsabilità a termine di legge civile, penale, professionale e di regolamento.

In ogni fase di svolgimento del Campionato, copia dei documenti probatori delle certificazioni presentate per l'iscrizione di ogni rappresentativa può essere richiesta dal responsabile della squadra interessata al Comitato Calcio, che la invia tempestivamente a spese del soggetto richiedente.

Il dirigente responsabile di ogni rappresentativa dovrà acquisire il certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica amatoriale di ciascun giocatore, astenendosi dallo schierare i giocatori sprovvisti di tale certificato, per non incorrere nelle conseguenti gravi responsabilità che la circostanza potrebbe comportare.

Per le sole rappresentative che non raggiungono il numero massimo consistente di nr.40 giocatori, è data la possibilità (entro il 31.01.2020) di integrare la distinta fino a detta soglia. Tutti i calciatori che verranno aggiunti nella fase successiva ed entro il 31.01.2020, potranno essere schierati in campo a partire dal 01.02.2020.

Per questi ultimi i requisiti di cui all'art.3 dovranno essere posseduti alla data del 31.01.2020. **Eccezion fatta per lo status di calciatore tesserato, per il quale il limite alla partecipazione di cui all'art.3, ossia:**

- I soggetti individuati alla precedente lettera a) che militano in campionati FIGC di calcio a 11 superiori alla "promozione ",né tantomeno i tesserati per le squadre partecipanti ai campionati di serie A e AI nazionali/LND di calcio a cinque;
- I soggetti individuati alle precedenti lettere b) e c) che militano in campionati FIGC di calcio a 11 superiori alla "prima categoria ",né tantomeno i tesserati per le squadre partecipanti ai campionati di serie A e AI nazionali/LND di calcio a cinque;
- Coloro che sono tesserati e/o sono stati tesserati nell'ultimo triennio per società professionistiche;
rimane cristallizzato a quello in essere al 31.10.2019.

In sostanza un eventuale svincolo avvenuto dopo il 31.10.2019, non avrà alcuna valenza per il nostro regolamento.

Non è consentito il trasferimento di un atleta inserito già in una lista, in un'altra.

III SVOLGIMENTO DEL TORNEO

Articolo 7 - Formula

Il Campionato si svolge in una fase a girone all'italiana con gare di andata e ritorno, poi proseguirà con gli ottavi e quarti di finale da disputarsi con gare di andata e ritorno per poi concludersi con le fasi finali, secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Articolo 8 -- Prima fase a gironi

Le rappresentative ammesse al Campionato sono suddivise in gironi all'italiana, con gare di andata e ritorno. Passano alla seconda fase sedici squadre così individuate, salvo eventuali modifiche deliberate dal comitato direttivo prima dell'inizio del campionato:

- nei gironi xxxxxxxxxxxx ;
- nei gironi xxxxxxxxxxxx

N.B. (paragrafo da completare dopo aver conosciuto il numero delle squadre partecipanti al Campionato e la relativa collocazione territoriale).

In caso di parità di punti in classifica si ricorrerà, nell'ordine, ai seguenti criteri:

- 1) Punti realizzati negli scontri diretti;
- 2) Differenza reti negli scontri diretti;
- 3) Valore doppio delle reti realizzate in trasferta negli scontri diretti;
- 4) Differenza reti nell'intera fase;
- 5) Maggior numero di goal realizzati nell'intera fase;
- 6) Minor numero di goal subiti nell'intera fase;
- 7) Minor numero complessivo di giornate di squalifica come da comunicato del giudice sportivo;
- 8) Sorteggio.

Articolo 9 - Ottavi di finale

Le squadre qualificate dalla prima fase disputeranno gli ottavi di finale, con gare di andata e ritorno.

Saranno individuate 4 fasce di merito, derivanti dalle classifiche dei gironi della prima fase.

L'abbinamento avverrà attraverso il sorteggio delle squadre appartenenti a ciascuna fascia secondo lo schema 1-4 / 2-3. Pertanto una squadra sorteggiata appartenente alla prima fascia, incontrerà una squadra sorteggiata appartenente alla quarta fascia e così via per le altre, con l'unico vincolo del divieto di accoppiamento di squadre dello stesso girone.

N.B. Il Comitato Calcio si riserva comunque di confermare tale modalità di abbinamento, dopo aver conosciuto il numero delle squadre partecipanti al Campionato e la relativa collocazione territoriale.

Una volta definiti gli accoppiamenti, la squadra meglio classificata disputerà la partita di ritorno in casa. Se al termine delle due gare, le due squadre dovessero trovarsi in parità (regolamento coppe europee), saranno disputati due tempi supplementari di dieci minuti ciascuno, al termine dei quali, persistendo la

parità, verranno battuti cinque calci di rigore per squadra, salvo proseguire ad oltranza se la situazione di parità dovesse sussistere successivamente all'esecuzione del quinto rigore.

Articolo 10 - Quarti di finale

Le squadre che avranno superato gli ottavi di finale, disputeranno i quarti di finale, con gare di andata e ritorno. L'abbinamento avverrà attraverso il sorteggio integrale delle 8 squadre qualificate.

N.B. Il Comitato Calcio si riserva comunque di confermare tale modalità di abbinamento, dopo aver conosciuto il numero delle squadre partecipanti al Campionato e la relativa collocazione territoriale.

Una volta definiti gli accoppiamenti, la squadra meglio posizionata in base alle classifiche dei gironi della prima fase, disputerà la partita di ritorno in casa.

Se al termine delle due gare le due squadre dovessero trovarsi in parità (regolamento coppe europee), saranno disputati due tempi supplementari di dieci minuti ciascuno, al termine dei quali, persistendo la parità, verranno battuti cinque calci di rigore per squadra, salvo proseguire ad oltranza se la situazione di parità dovesse sussistere successivamente all'esecuzione del quinto rigore.

Articolo 11 - Fase finale, Supercoppa e Champions League delle Professioni

Fase finale.

Accedono:

- le quattro squadre vincenti il turno dei quarti di finale che si contenderanno lo "Scudetto";
- le quattro squadre perdenti i quarti di finale che si contenderanno la "Coppa Italia".

In entrambi i casi si disputeranno le semifinali e finalissima secondo un abbinamento a sorteggio.

Le gare si svolgeranno in partita secca, della durata di 80 minuti complessivi (40 per tempo).

Se al termine delle gare le due squadre dovessero trovarsi in parità saranno disputati due tempi supplementari di dieci minuti ciascuno, al termine dei quali, persistendo la parità, verranno battuti cinque calci di rigore per squadra, salvo proseguire ad oltranza se la situazione di parità dovesse sussistere successivamente all'esecuzione del quinto rigore.

Supercoppa.

Le squadre vincitrici lo "Scudetto" e la "Coppa Italia", si affronteranno in partita secca della durata di 80 minuti complessivi (40 per tempo). Se al termine delle gare le due squadre dovessero trovarsi in parità saranno disputati due tempi supplementari di dieci minuti ciascuno, al termine dei quali, persistendo la parità, verranno battuti cinque calci di rigore per squadra, salvo proseguire ad oltranza se la situazione di parità dovesse sussistere successivamente all'esecuzione del quinto rigore.

Sarà il Comitato Calcio a definire luogo e data della disputa dell'incontro, che dovrà comunque tenersi tassativamente prima dell'inizio del Campionato stagione 2020/2021.

Champions League delle Professioni.

Le squadre vincitrici lo "Scudetto" e la "Coppa Italia" rappresenteranno la categoria Commercialisti nella manifestazione denominata "Champions League delle Professioni", dove sfideranno (indicativamente nel mese di novembre 2020) le omologhe squadre vincitrici dei Campionati e/o delle Coppe Nazionali di altre categorie professionali (avvocati, ingegneri, architetti ecc). L'organizzazione di tale evento, esterna al Comitato Calcio, riservandosi la possibilità di invitare altre squadre tramite "wild card", diramerà apposito regolamento almeno un mese prima dell'inizio.

Le liste degli atleti valide per la disputa della "Supercoppa" e della "Champions League delle Professioni" saranno quelle presentate per lo svolgimento del campionato stagione 2020/2021.

IV REGOLE TECNICHE

Articolo 12 - Durata delle gare

Le gare sono composte di due tempi di 40 (quaranta) minuti ciascuno con un intervallo di 15 (quindici) minuti ad eccezione di quanto indicato nell'art. 9.

Articolo 13 - Distinta gara

Prima dell'inizio di ogni gara, ciascuna squadra presenterà all'arbitro la distinta gara, in duplice copia, comprendente:

- Un numero massimo di n.22 (ventidue) giocatori (con indicazione dei dati anagrafici, del numero del cartellino FIGC, del documento di identità e dell'eventuale tesseramento come dilettante in società FIGC) con cui la squadra prenderà parte alla gara;
- Guardalinee di parte (con indicazione del documento necessario all'identificazione);
- L'allenatore (anche esterno se non schierato in campo) (con indicazione del documento di cui sopra);
- Il medico sociale ove esista (con indicazione del documento di cui sopra);
- Il massaggiatore ove esista (con indicazione del documento di cui sopra);
- L'originale dei cartellini FIGC e di copia documenti di identità dei giocatori indicati nell'elenco senza i quali non è consentita la partecipazione alla gara.

Il facsimile ufficiale della distinta gara da utilizzare **obbligatoriamente** reperibile al seguente link <http://www.commercialistiecalcio.it/distinta-ufficiale.pdf>.

Eventuali difformità tra la distinta gara e la lista dei 40 atleti depositata determinerà la sconfitta a tavolino previa presentazione di ricorso secondo le modalità previste dal presente regolamento.

In ogni caso il mancato utilizzo del formato ufficiale di distinta gara determinerà l'applicazione di una sanzione pecuniaria di € 50 che sarà decurtata dalla cauzione versata.

Il guardalinee di parte - obbligatorio - può essere uno dei 22 (ventidue) calciatori indicati nell'elenco di cui sopra ovvero un soggetto qualsiasi indicato dalle parti.

L'allenatore ed il dirigente accompagnatore possono essere indicati anche tra gli undici giocatori che scendono in campo, anche in occasione di sostituzioni nel corso della partita.

Le squadre dovranno entrare in campo con almeno 7 (sette) giocatori e disputare l'intero incontro con almeno 7 (sette) giocatori: in caso contrario l'arbitro non darà inizio alla gara o la interromperà e la squadra con un numero di giocatori insufficiente perderà la gara per 3 a 0.

Nel caso in cui la gara non iniziasse per insufficiente numero di giocatori si applicheranno le disposizioni contenute nell'articolo 18.

Il responsabile di ogni squadra sarà chiamato dall'arbitro ad assistere all'accertamento documentale dell'identità dei singoli calciatori della squadra avversaria.

Articolo 14 - Sostituzioni

Sono ammesse n.7 (sette) sostituzioni.

Le sostituzioni possono avvenire esclusivamente con i giocatori indicati nella distinta gara di cui all'articolo 13.

V

ARBITRI – CAMPI – ORARI

Articolo 15 - Arbitri

Tutte le gare sono arbitrate da arbitri FIGC

Non sono ammessi arbitraggi da parte di persone estranee alla FIGC. In assenza dell'arbitro regolarmente designato la gara può essere diretta da altro arbitro FIGC con il comune accordo delle parti.

Le gare della prima fase di cui all'art. 8 del presente regolamento si svolgono con arbitro unico e segnalinee di parte messi a disposizione dalle squadre interessate.

Dagli ottavi di finale e fino alla fine del campionato è previsto l'impiego della terna arbitrale.

Ai fini di agevolare l'osservanza di quanto sopra previsto nel presente articolo, l'Organizzatore redigerà il calendario del Campionato che sarà portato a conoscenza anche del Comitato Regionale FIGC

Articolo 16 - Richiesta

La richiesta dell'arbitro o della terna arbitrale è a cura dell'Organizzatore. La squadra ospitante deve comunicare in tempo utile, e comunque entro le ore 12.00 del decimo giorno antecedente quello di disputa

della gara, all'Organizzatore e al Comitato Regionale FIGC competente l'ubicazione del terreno di gioco e l'orario dell'incontro, se diverso da quello di calendario previsto dall'articolo 18.

Il mancato arrivo dell'arbitro, comporta la perdita della gara per 3 a 0 per la squadra ospitante, se l'assenza è stata determinata da comportamenti omissivi del dirigente della squadra ospitante.

Articolo 17 - Campi di gioco

La squadra ospitante ha l'onere di garantire - salvo causa di forza maggiore documentata - la disponibilità di un idoneo campo di gioco, dando comunicazione alla squadra avversaria almeno dieci giorni prima della gara, dell'ubicazione del campo e dell'orario di inizio, se diversi da quelli di calendario previsti dall'articolo 18.

La squadra ospitante ha inoltre l'obbligo di garantire la presenza di un'ambulanza sul campo prima dell'inizio della gara.

Il mancato rispetto di quest'ultimo onere comporterà l'impossibilità di disputare la gara e la perdita della gara per 3 a 0 per la squadra ospitante. Il costo del campo da gioco, come pure del servizio dell'ambulanza, sono a carico della squadra ospitante.

Articolo 18 - Date e orari

Le gare della prima fase e degli ottavi di finale si disputeranno nelle giornate di mercoledì o sabato, come tassativamente riportato da ciascun dirigente responsabile nella domanda d'iscrizione, nella fascia oraria che va dalle ore 11.00 alle ore 17.00, salvo diverso accordo da comunicare entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della gara interessata.

Il tempo di attesa massimo consentito è di 40 minuti. Trascorso tale termine l'arbitro abbandonerà il campo facendone menzione nel rapporto. La squadra che allo scadere del tempo suddetto non sarà schierata in campo subirà la perdita della gara per 3 a 0 e due (2) punti di penalizzazione in tutte le fasi del Campionato oltre l'ammenda prevista.

La gara che, per sopravvenuto accordo tra le parti non si dovesse disputare nella data fissata dal calendario, potrà essere recuperata nei quindici giorni a cavallo della data prevista, previa comunicazione al Comitato Calcio almeno 10 giorni prima della data fissata dal calendario. Saranno consentite deroghe solo in casi ritenuti eccezionali a discrezione del Comitato Calcio, comunque nel rispetto del buon andamento del Campionato.

Nel caso di impedimento per cause di forza maggiore, la gara sarà disputata nella prima data disponibile indicata dall'organizzatore.

Spetta esclusivamente al Giudice Sportivo accertare la sussistenza dei gravi e documentati motivi di forza maggiore.

VI DISCIPLINA

Articolo 19 -Organo disciplinare

L'aspetto disciplinare è curato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) - Lega Nazionale Dilettanti (LND), a mezzo del Giudice Sportivo Territoriale (GST) del Comitato Regionale Campania (CR Campania), le cui decisioni sono inappellabili.

Articolo 20 - Sanzioni

Il GST del CR Campania può infliggere le seguenti sanzioni:

- squalifiche fino a 5 (cinque) anni;
- ammende fino a euro 10.000,00 (diecimila)

Egli comunicherà tempestivamente le proprie decisioni disciplinari al Comitato Calcio. In ogni caso il calciatore espulso, indipendentemente da ogni comunicazione, sconterà automaticamente una giornata di squalifica nel turno successivo, mentre il calciatore che avrà ricevuto la quinta ammonizione sconterà la giornata di squalifica successivamente alla comunicazione della decisione del Giudice Sportivo.

Le ammonizioni saranno azzerate prima della fase finale.

Eventuali squalifiche non scontate entro il termine della stagione corrente, saranno scontate nella stagione successiva.

I calciatori che, già tesserati federalmente per società affiliate alla LND si rendessero responsabili di gravi comportamenti, saranno deferiti ai Giudici Sportivi competenti, per l'assunzione di provvedimenti di durata eccedente quella di svolgimento del Campionato.

Articolo 21 - Reclami

In ordine alla regolarità delle gare è ammesso reclamo al GST del CR Campania entro la mezzanotte del terzo giorno successivo alla disputa della gara.

Detto reclamo ben specificato nelle motivazioni, dovrà essere inviato alla controparte a mezzo raccomandata A/R oppure PEC ed al GST del CR Campania tramite raccomandata A/R (anticipata via fax), accompagnato dalla ricevuta di invio della raccomandata A/R o PEC alla società avversaria e dall'assegno circolare di euro 250,00 (duecentocinquanta) intestato alla FIGC CR Campania, tassa che verrà incamerata in caso di rigetto.

Articolo 22 - Rinuncia

La squadra che rinuncia a disputare un incontro, oltre a perdere immediatamente una metà della cauzione versata sarà passibile di una penalizzazione di due punti in classifica nella prima fase prevista all'articolo 8 del presente regolamento.

Alla seconda rinuncia la squadra perderà l'ulteriore metà della cauzione, secondo le modalità indicate nel comma precedente e verrà esclusa dalla disputa del presente Campionato.

Nei turni successivi alla fase a gironi l'eventuale rinuncia alla disputa di una gara da parte di una squadra comporta automaticamente l'esclusione della stessa dal Campionato.

Articolo 23 - Disposizioni finali

Ferme restando le competenze del GST del CR Campania, il Comitato Calcio esercita funzioni di controllo sulla regolarità del Campionato, collaborando ove interpellato, con il GST del CR Campania per l'interpretazione del presente regolamento.

Il Comitato Calcio potrà altresì adottare ulteriori provvedimenti ed iniziative idonee a salvaguardare la correttezza del Campionato, sino alla esclusione delle squadre partecipanti, ivi comprese le opportune segnalazioni ai competenti Ordini Professionali per comportamenti non consoni ai principi deontologici di ciascun partecipante.

**CAMPIONATO ITALIANO NAZIONALE
DI CALCIO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
ANNO 2019/2020**

MODULO DI ISCRIZIONE

Io sottoscritto

nato a _____ il _____

residente a _____ alla _____

telefono _____ fax _____

cellulare _____ e.mail _____

Commercialista iscritto all'Ordine di _____ presento domanda di iscrizione della rappresentativa del mio Ordine al Campionato Nazionale di Calcio dei Commercialisti edizione 2019/2020.

Ai sensi dell'art 5 del Regolamento comunico che la squadra intende tesserare indicativamente n. ___ giocatori (max 40).

La giornata in cui verranno disputate le partite casalinghe sarà il ___ (mercoledì/sabato)

Comunico che i colori sociali della squadra sono i seguenti: _____

Autorizzo sin d'ora l'Organizzazione al trattamento dei dati personali e dei componenti della squadra per finalità connesse all'intera manifestazione e dichiaro di aver preso visione del regolamento impegnandomi a rispettare e far rispettare le norme ivi indicate.

Data _____

II DIRIGENTE
